

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio	- Presidente -
Dott. DI CERBO Vincenzo	- rel. Consigliere -
Dott. BRONZINI Giuseppe	- Consigliere -
Dott. TRIA Lucia	- Consigliere -
Dott. BALESTRIERI Federico	- Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 6151-2008 proposto da:

CASA DI CURA "VILLA IGEA" S.P.A., in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
CIRCONVALLAZIONE CLODIA 86 1^ PIANO INT. 5, presso lo studio
dell'avvocato MARTIRE ROBERTO, che la rappresenta e difende
unitamente all'avvocato ICOLARI UMBERTO, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

P.L. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata
in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 9, presso lo studio dell'avvocato
D'ACUNTI CARLO MARIO, che la rappresenta e difende unitamente
all'avvocato GIUSTI GIORGIO, giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 727/2006 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA,
depositata il 27/02/2007 R.G.N. 921/2004 + 1;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
25/03/2014 dal Consigliere Dott. VINCENZO DI CERBO;

udito l'Avvocato MARTIRE ROBERTO;

udito l'Avvocato D'ACUNTI STEFANO per delega D'ACUNTI CARLO MARIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SERVELLO Gianfranco che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Corte d'appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Modena in data 9 ottobre 2003 che, in parziale accoglimento della domanda proposta dalla dott.ssa P.L., dipendente dalla Casa di cura Villa Igea s.p.a., nei confronti del datore di lavoro, aveva accertato il dedotto demansionamento a decorrere dal febbraio 2001 (quando alla dott.ssa P., già responsabile di reparto, erano stati affidati esclusivamente compiti di consulenza internistica per tutti gli ammalati della clinica e di intervento nei casi di urgenze non psichiatriche, proprie della qualifica di assistente), aveva determinato equitativamente il danno subito dalla P. in misura pari a 3/5 della retribuzione mensile netta per il periodo compreso fra febbraio 2001 e la data di deposito del ricorso, aveva ordinato alla Casa di cura di riassegnare alla ricorrente le mansioni di medico responsabile come svolte dal 1 marzo 1993 al gennaio 2001, ovvero mansioni equivalenti, e aveva condannato la casa di cura a pagare alla P., a titolo di risarcimento danni da dequalificazione professionale, la somma complessiva di Euro 12.307,00 oltre rivalutazione e interessi legali.

2. La Corte territoriale ha rilevato che nel caso di specie era mancato il consenso della dipendente alla accertata modifica peggiorativa delle mansioni in precedenza svolte e che, in mancanza di tale consenso, era da ritenersi irrilevante la circostanza della ristrutturazione imposta dalla soppressione dell'unità funzionale di medicina generale, ristrutturazione che aveva reso necessario il demansionamento suddetto. Tale demansionamento era consistito, come accertato dal giudice di

primo grado, nell'affidamento alla dott.ssa P. dei soli compiti di consulenza per le urgenze non psichiatriche con contemporanea sottrazione della corresponsabilità del reparto.

3. Per la cassazione di tale sentenza la Casa di Cura Villa Igea s.p.a. ha proposto ricorso affidato ad un unico motivo. La dott.ssa P. ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato ricorso ex art. 378 cod. proc. civ..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

4. Preliminarmente deve dichiararsi l'inammissibilità della nomina dei nuovi difensori di parte ricorrente contenuta nella memoria ex art. 378 cod. proc. civ. depositata in data 19 marzo 2014. Non è infatti applicabile al caso di specie, *ratione temporis*, la disposizione dell'art. 83 cod. proc. civ. come novellato dalla L. n. 69 del 2009, art. 45, lett. a).

5. Sempre preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione, proposta nel controricorso, di inammissibilità del ricorso in quanto notificato dopo la scadenza del termine annuale di cui all'art. 327 cod. proc. civ..

6. L'eccezione è infondata.

7. Premesso che la sentenza impugnata è stata depositata il 27 febbraio 2007, deve osservarsi che il ricorso è stato depositato per la notifica in data 26 febbraio 2008, e quindi prima della scadenza del termine annuale, e che nello stesso giorno è stato spedito il plico raccomandato ai fini della notifica a mezzo posta. Si applica pertanto alla fattispecie il principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità (cfr., in particolare, Cass. 10 novembre 2004 n. 21409), secondo cui, in tema di notificazione a mezzo del servizio postale, a seguito delle pronunzie n. 477 del 2002 e n. 28 del 2004 della Corte Costituzionale, la tempestività della notificazione deve essere valutata, per il notificante, unicamente con riferimento alla data del compimento delle formalità direttamente impostegli dalla legge. Tale principio si fonda sull'illegittimità costituzionale di un'interpretazione che addebiti al notificante l'esito intempestivo di un procedimento notificatorio sottratto ai suoi poteri quanto alle attività a lui non riferibili. Ne consegue che deve ritenersi tempestiva la notificazione del ricorso per cassazione che sia stato spedito a mezzo posta in data anteriore al decorso del termine annuale previsto dall'art. 327 cod. proc. civ., essendo in proposito irrilevante che la ricezione da parte del destinatario sia avvenuta successivamente.

Nè può attribuirsi rilievo alla circostanza che la notifica non sia andata a buon fine, ancorchè, come nel caso di specie, indirizzata al procuratore domiciliatario all'indirizzo risultante dalla sentenza impugnata. In applicazione del suddetto principio della scissione fra il momento di perfezionamento della notificazione per il notificante e per il destinatario, con la conseguenza che la notificazione si perfeziona nei confronti del notificante al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, è stato infatti precisato (Cass. 19 ottobre 2006 n. 22480) che il principio per cui, ove tempestiva, la consegna dell'atto per la notifica evita alla parte la decadenza correlata all'inosservanza del termine perentorio entro il quale la notifica stessa va effettuata, si applica anche all'ipotesi in cui la cui notifica era stata richiesta in termini nel domicilio eletto della controparte ma non era andata a buon fine - e dunque era stata rinnovata fuori termine - perché il domiciliatario era risultato sconosciuto all'indirizzo indicato. (Nella fattispecie la S.C., con la sentenza da ultimo citata, aveva escluso la tardività, e dunque l'inammissibilità, del controricorso per cassazione, ma tale principio è applicabile anche alla fattispecie in esame in quanto assolutamente analoga).

7. Con l'unico motivo di ricorso la Casa di Cura Villa Igea s.p.a.

denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 41 Cost., del D.M. Sanità 30 giugno 1975, del D.P.C.M. 27 giugno 1986, della L.R. Emilia Romagna 8 gennaio 1980, n. 2 nonché vizio di motivazione su punti decisivi della controversia. In particolare deduce una non corretta valutazione di circostanze emergenti da documenti provenienti da enti pubblici (Regione e ASL) e, più in generale, delle risultanze processuali. Sotto un primo profilo la Casa di cura deduce che non era stata adeguatamente considerata la natura dell'attività dalla stessa svolta quale azienda concessionaria di un pubblico servizio in forza di una specifica convenzione con la Regione Emilia Romagna; da tale convenzione deriva l'obbligo per la Casa di cura di osservare gli obblighi previsti

da apposita normativa in tema di requisiti richiesti al personale medico per ricoprire ruoli sanitari anche apicali; inoltre deduce la mancata considerazione del fatto che dopo la soppressione, in data 31 gennaio 1996, dell'unità funzionale di medicina generale, alla quale era addetta la P., non sussistevano in azienda reparti o posti letto deputati a ricoveri di medicina generale. In sostanza non erano state adeguatamente valutate le ragioni essenziali che avevano imposto la modifica della posizione della P. all'interno dell'organigramma aziendale. La ricorrente in primo grado nel 1989 stata nominata medico "responsabile" dell'unità funzionale di medicina generale (dotata di 20 posti letto), nomina concessa a titolo di liberalità in quanto non prevista dalla normativa del D.M. Sanità 30 giugno 1975 e neppure dal c.c.n.l.; nello svolgimento di tale funzione la P. non aveva mai coordinato l'attività di due medici essendosi limitata all'attività di ricovero e cura dei pazienti ricoverati nella suddetta unità funzionale. A seguito della soppressione della suddetta unità funzionale la stessa, che non poteva essere addetta alla responsabilità delle altre unità presenti nella clinica (raggruppamenti di psichiatria e di riabilitazione) per mancanza dei relativi titoli professionali, fu adibita, quale responsabile del servizio internistico all'uopo istituito (privo di propri posti letto), all'assistenza medica di tipo internistico per i pazienti ricoverati nei reparti psichiatrici e di riabilitazione. Ciò, ad avviso della ricorrente, non aveva determinato alcun demansionamento in quanto le mansioni effettivamente svolte erano rimaste sostanzialmente le stesse.

Sotto altro profilo la Casa di cura ricorrente denuncia la violazione degli artt. 2103 e 2687 cod. civ. in relazione all'ordine, contenuto nella sentenza di primo grado e confermato dalla sentenza impugnata, di reintegrare la P. nelle mansioni di medico responsabile di raggruppamento, attesa l'inesistenza di un raggruppamento di medicina interna nell'ambito della casa di cura e non essendo la P. in possesso dei titoli professionali richiesti per essere nominata responsabile di una delle strutture esistenti nella casa di cura.

8. Il motivo è infondato.

Deve premettersi che la circostanza, del tutto pacifica, che la Casa di cura opera sulla base di una apposita convenzione con la Regione Emilia Romagna con conseguente obbligo di osservare la specifica normativa in tema di requisiti richiesti al personale medico per ricoprire ruoli sanitari anche apicali, non incide sulla natura giuridica del rapporto di lavoro subordinato intercorso fra le parti, pacificamente di natura privatistica, con conseguente applicazione della disciplina normativa propria di tale tipo di rapporto, ed in particolare di quella di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 13. Deve essere altresì precisato (cfr. Cass. 26 gennaio 2010 n. 1575) che, nel caso di assegnazione al lavoratore di mansioni diverse da quelle in precedenza svolte, l'equivalenza o meno delle mansioni deve essere valutata dal giudice anche nel caso in cui le mansioni di provenienza non siano state affidate ad altro dipendente, ma si siano esaurite, con la conseguenza che anche in tale evenienza può aversi demansionamento, in violazione dell'art. 2103 cod. civ., ove le nuove mansioni affidate al lavoratore siano inferiori a quelle proprie della qualifica o alle ultime svolte dal lavoratore.

Nel caso di specie la stessa casa di cura ricorrente ammette la circostanza del mutamento delle mansioni svolte dalla P. a seguito della soppressione dell'unità funzionale di medicina generale (con venti posti letto), della quale la suddetta era stata nominata medico "responsabile"; a tale soppressione era conseguita l'attribuzione, quale medico responsabile del "servizio di medicina interna" (privo di posti letto) di mansioni di assistenza medica di tipo internistico per i pazienti ricoverati nei reparti psichiatrici e di riabilitazione. I giudici di merito hanno ritenuto la sussistenza degli estremi del demansionamento nel caso di specie e tale conclusione, implicante una valutazione di merito, è basata su motivazione sufficiente e priva di vizi logici e resiste pertanto alle censure formulate in ricorso, censure basate sulla sostanziale equivalenza delle mansioni. In particolare, a prescindere da ogni altra considerazione, non può sfuggire il diverso (ed inferiore) tipo di responsabilità concernente un "servizio" privo di posti letto rispetto a quella concernente 20 posti letto. Nessun rilievo inoltre può attribuirsi, ai fini della configurabilità del suddetto demansionamento, alla circostanza che la disciplina pubblicistica che regola l'attività della Casa di cura non prevede la figura di medico responsabile di una singola unità funzionale. Ciò che conta,

infatti, ai fini del demansionamento, è l'attribuzione di mansioni inferiori rispetto a quelle di fatto in precedenza svolte nell'ambito dell'organizzazione aziendale.

Sempre con riferimento all'accertato demansionamento devono ritenersi del tutto corrette le conclusioni della Corte territoriale secondo cui esso deve ritenersi illegittimo in quanto è mancato l'assenso della prestatrice di lavoro. Deve infatti ribadirsi in questa sede il principio enunciato da questa Corte di legittimità (cfr., ad esempio, Cass. 2 luglio 2009 n. 15500; del 02/07/2009 Cass. 7 febbraio 2004 n. 2354) secondo cui, ai sensi dell'art. 2103 cod. civ. nel testo introdotto dalla L. n. 300 del 1970, art. 13 la modifica in pejus delle mansioni del lavoratore è illegittima ove disposta senza il consenso del dipendente (anche se finalizzata ad evitare il licenziamento o la messa in cassa integrazione del lavoratore stesso). Ciò in quanto solo in questa ipotesi la diversa utilizzazione non contrasta con l'esigenza di dignità e libertà della persona, configurando una soluzione più favorevole di quella ispirata al mero rispetto formale della norma.

Quanto, infine, alla contestazione concernente l'ordine di riassegnare alla ricorrente le mansioni in precedenza svolte ovvero mansioni equivalenti, deve osservarsi che questa Corte di legittimità (cfr., ad esempio, Cass. 12 gennaio 2006 n. 425), sul presupposto che la violazione della norma imperativa contenuta nell'art. 2103 cod. civ. implica la nullità del provvedimento datoriale di assegnazione a mansioni non equivalenti, ha ritenuto pienamente ammissibile che al lavoratore sia accordata la tutela piena, mediante l'automatico ripristino della precedente posizione, fatto salvo, ovviamente, il cosiddetto ius variandi del datore di lavoro. Pertanto, ove venga accertata l'esistenza di un comportamento contrario all'art. 2103 cod. civ., il giudice di merito, oltre a sanzionare l'inadempimento dell'obbligo contrattualmente assunto dal datore di lavoro con la condanna al risarcimento del danno, ben può emanare una pronuncia di adempimento in forma specifica, avente contenuto pienamente soddisfacente dell'interesse leso, portante la condanna del medesimo datore di lavoro a rimuovere gli effetti che derivano dal provvedimento di assegnazione delle mansioni inferiori, affidando al lavoratore l'originario incarico, ovvero un altro di contenuto equivalente. Ciò premesso, deve osservarsi che, secondo la giurisprudenza di questa Corte di legittimità, l'obbligo del datore di lavoro di ricollocare il lavoratore nelle mansioni precedentemente occupate, o in mansioni equivalenti può trovare una deroga solo nel caso di dimostrata impossibilità, per inesistenza in azienda delle ultime mansioni o di mansioni equivalenti; l'onere di provare tale inesistenza incombe sul datore di lavoro (principio enunciato da Cass. 7 dicembre 2007 n. 25668 in tema di reintegrazione dopo un licenziamento illegittimo ma applicabile anche all'ipotesi di reintegrazione nelle mansioni equivalenti a seguito di sentenza che abbia accertato il demansionamento). La sentenza impugnata ha correttamente applicato tale principio avendo, di fatto, ritenuto l'insussistenza dei presupposti per la deroga all'ordine di reintegrazione in mansioni equivalenti. La suddetta statuizione resiste alla censura della Casa di cura ricorrente tenuto conto che la stessa è formulata in termini assolutamente generici; in particolare non si può ritenere sufficiente sul punto la mera allegazione, da parte della ricorrente, dell'insussistenza, dopo la soppressione dell'unità funzionale di medicina generale, di reparti e di posti letto deputati a ricoveri di medicina generale.

9. Il ricorso va pertanto respinto.

10. Al rigetto del ricorso, consegue, per il principio della soccombenza, che le spese del presente giudizio vengano poste a carico di parte ricorrente nella misura, liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 100,00 per esborsi oltre Euro 3500 (tremilacinquecento) per compensi professionali e oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 marzo 2014.

Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2014